REGOLAMENTO (CEE) N. 299/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che è necessario adottare disposizioni in grado di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune per la classificazione di grasso di maiale:

a) ottenuto mediante fusione da carcasse di maiale private della maggior parte della carne, delle frattaglie commestibili e dei grassi (Choice White American Hog Grease),

b) ottenuto dalla miscela di strutto, di grasso di maiale descritto alla precedente lettera a) e di grasso fuso di carne di maiale (Rendered Pig Fat),

che presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

— un indice di Bömer pari o superiore a 72, determinato secondo il metodo all'etere dietilico (metodo ISO/DIS 3577);

— i rapporti seguenti:

$$\frac{C_{14}\ \text{totali} + C_{15}\ \text{totali}}{C_{16}} \times 100 \leqslant 10,$$

$$\frac{C_{18:3}}{C_{16}} \times 100 \leqslant 8,$$

C_{14} totali rappresenta il tenore totale di acidi contenenti 14 atomi di carbonio,

C_{15} totali rappresenta il tenore totale di acidi contenenti 15 atomi di carbonio,

C_{16} rappresenta il tenore di acido palmitico,

$C_{18:3}$ rappresenta il tenore di acido linolenico,

gli acidi grassi essendo determinati mediante cromatografia in fase gassosa;

— tenore in peso di acidi grassi liberi < 2,5 (espresso in acido oleico);

— tenore di colesterolo < 400 mg/100 g;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/80 [4], prevede la classificazione nella sottovoce 15.01 A dello strutto e degli altri grassi di maiale;

considerando che le caratteristiche analitiche dei prodotti in questione corrispondono a quelle delle merci della sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune;

cosiderando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il grasso di maiale:

a) mediante fusione di carcasse di maiali private della maggior parte della carne, delle frattaglie commestibili e dei grassi (Choice White American Hog Grease),

b) ottenuto dalla miscela di strutto, di grasso di maiale descritto alla precedente lettera a) e il grasso fuso di carne di maiale (Rendered Pig Fat),

che presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

— un indice di Bömer uguale o superiore a 72, determinato secondo il metodo dell'etere dietilico (metodo ISO/DIS 3577),

— i seguenti rapporti:

$$\frac{C_{14}\ \text{totali} + C_{15}\ \text{totali}}{C_{16}} \times 100 \leqslant 10,$$

$$\frac{C_{18:3}}{C_{16}} \times 100 \leqslant 8,$$

C_{14} totali rappresenta il tenore totale di acidi contenenti 14 atomi di carbonio,

C_{15} totali rappresenta il tenore totale di acidi contenenti 15 atomi di carbonio,

C_{16} rappresenta il tenore di acido palmitico,

$C_{18:3}$ rappresenta il tenore di acido linolenico,

gli acidi grassi essendo determinati mediante cromatografia in fase gassosa,

— tenore in peso di acidi grassi liberi < 2,5 (espressi in acido oleico),

— tenore di colesterolo < 400 mg/100 g,

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 315 del 24. 11. 1980, pag. 1.

rientra nella sottovoce della tariffa doganale comune :

15.01 Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :

A. Strutto ed altri grassi di maiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione